



Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Torino

Prot. n. 71/2017/Int.

Torino, 3 agosto 2017

A tutti i Magistrati dell'Ufficio

A tutti i Vice Procuratori Onorari

Alla Dirigente Amministrativa
(per l'inoltro al personale interessato,
tra cui l'Ufficio Iscrizione N.R. e l'Ufficio Ignoti)

**Ai Responsabili delle varie Aliquote
della Sezione di Polizia Giudiziaria**

PROCURA DELLA REPUBBLICA

SEDE

**ULTERIORI RACCOMANDAZIONI CIRCA LE MODALITA' DI
ISCRIZIONE DELLE NOTIZIE DI REATO E DEGLI ATTI DESTINATI A
MOD. 45 ED A MOD. 46, REDAZIONE DELLE SCHEDE DI ISCRIZIONE
ED ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI ISCRITTI**

(conseguenti anche alla entrata in vigore della Legge n. 103/2017)

Lo scrivente Procuratore della Repubblica ha già emanato varie disposizioni in tema di iscrizione delle notizie di reato e di atti destinati ai Mod. 45 e 46, nonché di redazione delle conseguenti schede di iscrizione. Si richiamano in proposito i "Criteri di organizzazione dell'Ufficio" del 23 giugno 2015 (in particolare pagg. da 141 a 159), il memorandum del 17 marzo 2016 (prot. n. 882/2016/SP), nonché le disposizioni riguardanti le iscrizioni dei procedimenti della S.A.S. - Sezione Affari Semplici, inclusi quelli di competenza del Giudice di Pace (Linee Guida in tema di organizzazione della S.A.S. del 17 marzo 2016-prot. n. 881/2016/SP che sostituivano le disposizioni impartite il 26.11.2015 e Direttive del 12 gennaio 2017- prot. n. 8/2017/Int. riguardanti i reati di competenza del Giudice di Pace, trattati dalla

S.A.S.), nonché le ulteriori direttive (prot. n. 375/2017/S.P. del 26 gennaio 2017) circa modalità di iscrizione delle N.R. e degli atti destinati a Mod. 45 e a Mod. 46, modalità di redazione delle schede di iscrizione ed assegnazione dei procedimenti iscritti.

Ciononostante si impongono alcune ulteriori raccomandazioni e, come specificato alla fine del presente documento, alcune prescrizioni di tipo logistico circa l'accesso all'area dell' Ufficio Iscrizione Notizie di Reato.

Le raccomandazioni che seguono, invece, vengono formulate (in qualche caso, ripetute) in considerazione sia delle note difficoltà in cui si dibattono le segreterie dell'Ufficio, centralizzate e non, ed in particolare l'Ufficio Iscrizione Notizie di Reato (da cui provengono le segnalazioni di alcune delle criticità appresso indicate), sia della progressiva "messa a regime" del cd. "Portale" delle Notizie di Reato¹ (per l'inoltro delle informative direttamente dai presidi di polizia giudiziaria), sia - infine - della entrata in vigore in data odierna della Legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario).

Si raccomanda pertanto che magistrati e vice procuratori onorari dell'ufficio si attengano a quanto segue:

Redazione dei moduli o schede di Iscrizione delle notizie di reato.

E' assolutamente necessario che tale redazione, ad opera di Aggiunti, Sostituti, V.P.O., Personale di P.G. e Personale amministrativo, per le parti di rispettiva competenza, presso l'Ufficio Iscrizioni N.R., presso la S.A.S. e presso l'Ufficio Ignoti (nelle parti di questo documento compatibili con la tipologia delle notizie di reato da iscrivere a Mod. 44) , avvenga con particolare attenzione, come è già stato richiesto con note del 21.7.2016 (diretta solo ad Aggiunti e Sostituti Coordinatori) e con memorandum del 17.3.2016 (diretto a tutti i magistrati e VPO dell'Ufficio, nonché al personale amministrativo). In particolare:

- a) **si deve disporre la iscrizione dei procedimenti per tutti i reati configurabili in atti e non soltanto per alcuni di essi.** A tal proposito,

¹ In ordine alla fase iniziale di funzionamento di tale portale, come già anticipato con prot. n. 375/2017/S.P. del 26 gennaio 2017, le dr.sse Rossella Cerrato (Funz. Responsabile Uff. Informatico) e Manuela Pedrotta (M.A.G.R.I. della Procura) ed il dr. Enrico Arnaldi di Balme (Magistrato R.I.D.- Settore requirente), hanno provveduto a redigere una prima informativa che, datata 21 luglio 2017, è stata separatamente inviata in data 2 agosto a tutti i magistrati. Entro la fine del 2017 saranno fornite ulteriori e più dettagliate informazioni sul funzionamento del Portale NDR e sul suo impatto rispetto agli oneri gravanti su magistrati e personale dell'Ufficio impegnato nella fase di Iscrizione delle N.R. .

salvo la ricorrenza di reato continuato (che in tal caso determinerà la necessità di riferimento all'art. 81 cpv c.p.), i reati configurabili vanno iscritti sotto lettere diverse della potenziale rubrica: "A", "B", "C" etc., annotando per ciascuno dei reati i dati relativi a luogo e data di consumazione o accertamento (salvo che tali dati risultino identici per tutti i reati).

La indicazione dei reati da iscrivere è conseguente alle valutazioni del P.M. che vi procede, che possono essere anche divergenti rispetto a quelle della Polizia Giudiziaria che ha redatto la informativa da iscrivere;

- b) **al fine di velocizzare la redazione delle schede di iscrizione delle N.R., i magistrati addetti a questo compito potranno utilizzare la "scheda riassuntiva" che accompagna la trasmissione a mezzo Portale NDR delle informative di reato, sia a carico di indagati noti che ignoti.**

L'utilizzo del portale NDR è in fase di estensione e sarà utilizzato in tempi auspicabilmente brevi da tutti i presidi di P.G. del Circondario, sicchè le indicazioni che seguono potranno essere utilizzate per ogni iscrizione da informativa di P.G. .

Dunque, al fine suddetto i magistrati giornalmente preposti al turno iscrizione, visionate le schede riassuntive in questione, potranno:

- convalidarle, apponendovi la dicitura *"si confermano le indicazioni della presente scheda"*, ed in tal caso la scheda costituirà il documento che l'Ufficio Iscrizione N.R. utilizzerà per i suoi adempimenti;
- non convalidarle, apponendovi la dicitura *"non si confermano le indicazioni della presente scheda e si rimanda a quella separatamente redatta dal/dalla sottoscritto/a"*: in tal caso sarà la scheda redatta dal magistrato – e non quella riassuntiva - a costituire il documento che l'Ufficio Iscrizione N.R. utilizzerà per i suoi adempimenti

- c) **le schede di iscrizione, in sostanza, devono essere compilate in modo completo, includendo cognome e nome della persona offesa (e generalità quando note), senza lasciare tale onere al personale di segreteria che provvede alla materiale formazione del procedimento ed alla trasposizione delle annotazioni in cartaceo sul sistema di registrazione.**

L'iscrizione delle precise generalità della persona offesa – oltre che degli indagati - risulta peraltro necessaria al fine di valutare future

istanze che, anche ai sensi del nuovo comma 3 ter dell'art. 335 c.p.p.², la persona offesa può avanzare per conoscere lo stato del procedimento;

- d) ad analoga esigenza risponde la **necessità di massima attenzione nella iscrizione di indagati e parti offese di nazionalità straniera**, con riferimento ai nomi, date e luoghi di nascita dei medesimi, se noti;
- e) in ogni caso **resta onere indefettibile dei magistrati assegnatari dei procedimenti quello di verificare precisione e completezza della iscrizione iniziale delle notizie di reato** (compito al quale sono chiamati anche i V.P.O. e/o il personale di P.G. di volta in volta addetti a tale attività, anche presso la S.A.S.) **nonché di aggiornare e/ correggere** – in conseguenza delle indagini nel frattempo effettuate - **l'iscrizione sui registri di rito** delle generalità di indagati e persone offese, così come della lista dei reati per cui i procedimenti sono iscritti;
- f) **quando una notizia di reato riguarda la competenza di uno dei gruppi specializzati**, si provvederà a compilare unicamente nota di trasmissione al Procuratore Aggiunto o al Sostituto Coordinatore del gruppo specializzato competente, senza provvedere ad indicazione delle norme violate e ad iscrivere contestualmente il procedimento (incombezze cui provvederà il magistrato coordinatore destinatario dell'invio, contemporaneamente all'assegnazione del procedimento da iscrivere);
- g) **le notizie di reato che pervengono al turno urgenze devono, appunto, essere trattate con urgenza per la parte che ciò richiede** (ad es.: richiesta di decreto di perquisizione, convalide di sequestro etc), altrimenti verrebbero meno le stesse ragioni di tale turno (si vedano in proposito le pagg. 163 e segg. dei Criteri Organizzativi dell'Ufficio del 23.6.2015, reperibili nella homepage del sito web dell'ufficio).

In particolare, dopo gli adempimenti di competenza e dopo la redazione della scheda di iscrizione, **gli atti vanno trasmessi con assoluta urgenza all'Ufficio Iscrizione N.R.** (raccomandazione originata da alcuni consistenti ritardi che si sono verificati);

- h) **quando si esamina una informativa proveniente dalla P.G. che faccia riferimento ad altra precedente già inviata**, si deve disporre – tramite la

² **questo il testo del co. 3 ter dell'art. 335 c.p.p.** (introdotto con il comma 26 dell'art. 1 L. n. 103/2017) : ***“Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo”.***

Segreteria Centrale – la ricerca del precedente per verificarne l'avvenuta registrazione: in tal caso la successiva verrà inviata al sostituto titolare del relativo procedimento che provvederà all'eventuale aggiornamento della registrazione della N.R. (nuovi indagati, nuovi reati etc.).

Nel caso non si individui il precedente procedimento, si deve provvedere a iscrizione delle notizie di reato costituenti “seguito”: sarà l'assegnatario del nuovo procedimento ad effettuare la successiva ricerca del precedente, anche attraverso la eventuale consultazione della P.G. mittente;

- i) quando l'informativa riguarda persona non identificata, ma di cui è facile prevedere – per ciò che nell'informativa è detto – la identificazione, **la N.R. dovrà comunque essere iscritta a Mod. 44 (con successivo passaggio a Mod. 21 a seguito della identificazione dell'indagato) e non a “Mod. 21-indagato da identificare”** (prassi diffusa, da abbandonare);
- j) **quando, iscrivendo un fascicolo a Mod. 45, si rilevi l'effettuazione di sequestri effettuati dalla P.G. in assoluta assenza di una ipotesi di reato configurabile (ad es.: a seguito di un incidente stradale senza colpa e senza coinvolgimento di terzi o in occasione di un suicidio evidente), salvo che risulti necessario disporre indagini che possano condurre alla configurabilità di un reato, il magistrato che dispone l'iscrizione provvederà contemporaneamente ad ordinare il dissequestro necessario o la distruzione di quanto sequestrato.**

Ove per ragioni di accertamenti necessari, indagini etc., si ritenga necessario il mantenimento del sequestro, il procedimento originariamente iscritto a Mod. 45 dovrà essere iscritto a Mod. 21 o Mod. 44, in vista della giustificazione delle spese di custodia di quanto in sequestro

- k) **L'Ufficio Iscrizioni è con la presente autorizzato ad assemblare le informative e connessi verbali, pervenuti in Procura nell'arco temporale di un mese (calcolato dal primo all'ultimo giorno di calendario), relativi alle seguenti attività - tra loro omogenee - effettuate dalla P.G. d'iniziativa, con esito negativo quanto alla possibile emersione di reati ed a possibili sequestri:**
 - **perquisizioni personali;**
 - **accompagnamenti a fini di identificazione personale.**

Al termine del predetto periodo di un mese, tali informative e verbali, in due gruppi separati, saranno sottoposti al Procuratore Aggiunto o al magistrato di turno per l'iscrizione delle N.R., il quale – salvo diversa valutazione derivante dall'analisi degli atti – ne disporrà l'iscrizione in due separati procedimenti a Mod. 45:

- l'uno per “**Atti relativi a perquisizioni personali con esito negativo eseguite dalla P.G., dall'*** al***, nei confronti di...**” (seguiranno generalità delle persone perquisite: elenco da redigersi, a seconda della sua dimensione, d'intesa tra il magistrato di turno ed il personale dell'Ufficio Iscrizione N.R.);
- l'altro per “**Atti relativi ad accompagnamenti a fini di identificazione personale eseguiti dalla P.G., dall'*** al***, nei confronti di...**” (seguiranno generalità delle persone accompagnate, da elencarsi come sopra precisato).

Pur apparendo oneroso (sia pure in vista di future necessità investigative di “recupero” del fatto) precisare le generalità delle numerose persone sottoposte a perquisizioni ed accompagnamenti, tale prassi – riguardante comunque attività non pertinenti a notizie di reato – alleggerirà notevolmente i compiti dell'Ufficio Iscrizione, in stato di notevole sofferenza quanto ad organico del personale amministrativo.

j) come si è già detto in premessa (pag.2), le disposizioni sin qui elencate, se ed in quanto compatibili, vanno osservate anche in ordine alla iscrizione delle notizie di reato a Mod. 44, presso l'Ufficio Ignoti, che continuerà secondo le prassi in atto.

---==oOo===---

Per finire, va ricordato che il comma 75 dell'art. 1 L. n. 103/2017 ha così integrato il comma 2 dell'art. 1 D.lgs. 20 febbraio 2006, n.106, in tema di “Attribuzioni del Procuratore della Repubblica” (novità in grassetto):

Art. 1

1. Il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, e' titolare esclusivo dell'azione penale e la esercita sotto la propria responsabilità nei modi e nei termini fissati dalla legge.

2. Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio.

..omissis...

Il comma 76 dell'art. 1 L. n. 103/2017 ha invece così integrato il comma 1 dell'art. 6 D.lgs. 20 febbraio 2006, n.106, in tema di "Attività di vigilanza del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello" (novità in grassetto):

Art. 6

1. Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.

Pertanto, richiamate le varie dettagliate direttive in tema di iscrizione delle notizie di reato, già citate in premessa e che, a richiesta, potranno nuovamente essere fornite ai magistrati dell'ufficio dalla segreteria del Procuratore, si raccomanda ancora una volta ai colleghi impegnati nei turni relativi a tale oneroso compito, di curare, con la sollecitudine possibile, la precisione e la completezza dei dati di riferimento necessari per le iscrizioni stesse.

Il sottoscritto si riserva, infine, di monitorare la correttezza e tempestività di tale compito.

L'Ufficio Iscrizione N.R., cui la presente pure è diretta, è autorizzato a restituire al magistrato compilatore la scheda di iscrizione cui manchino dati significativi, ai fini della sua integrazione.

Quanto alla necessità di alcune scelte di tipo logistico, si dispone che l'area dell'Ufficio Iscrizione Notizie di Reato (piano VI, scala "D") non sarà accessibile per qualsiasi tipo di informazione al pubblico ed agli avvocati: ciò sarà specificato con appositi avvisi affissi nella zona.

Il personale dell'Ufficio predetto non potrà dunque fornire notizie di alcun tipo, rinviando gli interessati a seguire le prassi previste per le richieste di informazioni ex art. 335 c.p.p. o a prendere contatto con i magistrati titolari dei procedimenti di interesse, se noti agli avvocati.

Seguiranno a breve, ad opera della Dirigente Amministrativa, indicazioni sul personale da adibire ad alcuni compiti attualmente gravanti sull'Ufficio Iscrizione N.R. per alleggerirne l'impegno e velocizzare gli adempimenti di competenza.

Ringrazio per l'attenzione.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Armando SPATARO

